

## F24 al restyling dal primo ottobre

Dall'1.10.2014, grazie alle modifiche apportate dall'art. 11 del D.L. 66/2014, il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà essere effettuato mediante il modello **F24 cartaceo** (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo dai soggetti persone fisiche, che debbano versare un **saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.**

In tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o dalle banche/Poste (Home banking o circuito Cbi).

L'uso dei servizi telematici di banche o poste è addirittura inibito nel caso della delega a zero, cioè qualora il modello **presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni**; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline.

**Nuovi limiti oltre a quelli per le compensazioni IVA** - I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti in materia di IVA: come l'obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati. Dunque, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo e se intendono effettuare la **compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00** hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito **esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.**

**F24 A ZERO per effetto delle compensazioni** - Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline.

Diventa obbligatorio l'utilizzo dei seguenti servizi telematici:

• **F24 on line**, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del pincode di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;

• **F24 web**, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento avviene con un ordine di addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate;

• **F24 cumulativo**, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo.

Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in formato cartaceo o in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema bancario o di altri sistemi di home banking, offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.

**F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni** - Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:

É dall'agenzia delle Entrate;

É oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a credito dovranno essere presentati **esclusivamente mediante (forme alternative):**

É i servizi **“F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;**

É i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

**F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza effettuazione di compensazioni** -

Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:

É dall'agenzia delle Entrate;

É oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Il modello F24 che evidenzia un importo a debito superiore a € 1.000,00 oppure che comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a € 1.000,00 dovrà essere presentato **esclusivamente mediante (forme alternative):**

É i servizi **“F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;**

É i sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste e agenti della riscossione.

**F24 cartaceo** - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un sportello di Equitalia se lo stesso comprende **un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna compensazione.**

Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

**F24 cumulativo** - L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) **può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento** (proprio conto corrente), previo rilascio all'intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, a operare in tal senso, da parte dell'interessato effettivo della delega.

Il cliente, per consentire l'addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle banche/Poste, dovrà predisporre un'autorizzazione alla banca.

In caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile, a ogni effetto, l'interessato della delega (il cliente), che potrà rivalersi sul professionista.